

LUIGI VARI
ARCIVESCOVO DI GAETA

Prot. N° R152/16
Rep. Gen. n. 54

DECRETO
RECANTE NORME IN MATERIA DI TRIBUTI SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI E SULLE OFFERTE IN OCCASIONE DELLA
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO

Il dovere di tutti i battezzati di sovvenire alle necessità della Chiesa ha il suo fondamento teologale nella concezione della Chiesa quale mistero di comunione la cui realtà spirituale fonde in unico implesso corresponsabilità, partecipazione e solidarietà.

L'aspetto economico non esula, né confligge come elemento estraneo alla costituzione della Chiesa come realtà al contempo spirituale e temporale; anzi può diventare luogo privilegiato per una concreta verifica di fede matura e di carità operosa, vissuta da comunità quali vere famiglie di credenti, che non si limitano alle dimensioni rituali, ma sono sensibili alle concrete necessità della Chiesa e alle condizioni di efficacia dell'esercizio della sua missione apostolica.

Pertanto:

- VISTE le Delibere della Conferenza Episcopale Italiana in materia tributaria canonica;
- ATTESA la speciale facoltà concessa dal Sommo Pontefice alla Conferenza Episcopale Regionale del Lazio in data 6 agosto 1987 con la quale viene attribuita la competenza a deliberare sulla materia di cui al can 1264 riservata all'Assemblea Provinciale, comunicata con lettera della Congregazione dei Vescovi in data 13 agosto 1987 prot. 492/97;
- VISTA la Delibera approvata dalla Conferenza Episcopale Laziale in data 24 aprile 2001, sottoposta a norma del can. 455 a *recognitio* della Congregazione per il Clero con nota del 5 giugno 2001 n. 2001/1022;
- VISTO il *Decreto generale sul Matrimonio Canonico* 5 novembre 1990, approvato dalla XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- VISTA l'*Istruzione in materia amministrativa*, approvata il 30 maggio 2005 dalla LIV Assemblea Generale della CEI, promulgata con decreto del Presidente il 1° settembre 2005, n. 49, lettera a);
- PRESO ATTO dei documenti del Mio Venerato predecessore sulla celebrazione del Sacramento del Matrimonio:
 - Istruzione 20 novembre 2009 prot. N°37/09;
 - Nota Pastorale *Celebrare il Matrimonio nelle Parrocchie e nei Santuari*, s.d, s.pr.;
 - Decreto 20 gennaio 2010 prot. N°04/10 del Mio Venerato Predecessore in materia di tributi relativi al Matrimonio canonico;
- SENTITO il Consiglio Episcopale;
- SENTITO il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 16 novembre 2016;
- UDITO il Consiglio Presbiterale in data 2 dicembre 2016;
- CONSULTATO il Cancelliere Arcivescovile;
- VISTI i cann.1260; 1262; 1264 comma 2 del Codice di Diritto Canonico,

Art. 1

§ 1. È stabilito il tributo canonico a carico dei nubendi, unico nel numero, indivisibile nella quota, invariabile per persone e circostanze, corrispondente all'importo di Euro cinquanta/00, a titolo di diritto di Cancelleria per la concessione del nulla osta all'istruttoria prematrimoniale e la registrazione degli atti al protocollo.

§ 2. L'esazione del tributo di cui al § 1 compete all'Ufficio Matrimoni della Curia Arcivescovile di Gaeta, fungente all'uopo da servizio di Tesoreria.

§ 3. Il tributo di cui al § 1 deve essere corrisposto dai nubendi o da persona da essi delegata all'atto della presentazione dell'istruttoria prematrimoniale ed è inclusivo del rilascio di licenze e/o dispense eventuali per impedimenti e/o irregolarità matrimoniali non comportanti procedimento giudiziale.

§ 4. Null'altro di quanto testé stabilito può, né deve essere esigito a titolo di tributo per gli atti amministrativi concernenti la celebrazione del Matrimonio canonico.

Art. 2

§ 1. In forza del disposto dell'Art. 1, è stabilita l'esenzione completa da tributi relativamente all'espletamento dell'istruttoria prematrimoniale di competenza del parroco a ciò eletto dai nubendi a norma del diritto.

§ 2. Qualsiasi eventuale liberalità spontaneamente elargita nell'occasione per iniziativa dei nubendi può essere accolta solo a titolo estrinseco, pertanto deve essere interamente versata nella cassa parrocchiale e constare dai libri contabili.

Art. 3

§ 1. Le offerte per la celebrazione dei Sacramenti e Sacramentali nella Regione Ecclesiastica Lazio, eccetto le oblazioni per la celebrazione e applicazione di Sante Messe distintamente disciplinate, vengono lasciate alla libertà dei fedeli che per mezzo di essa esprimono, in tali occasioni, la loro partecipazione alle necessità della comunità.

§ 2. Per il disposto del § 1, è illegittimo da parte dell'amministratore ecclesiastico del luogo di culto deputato alla celebrazione del Sacramento nuziale la determinazione specifica dell'ammontare dell'offerta.

§ 3. L'offerta fatta agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica si presume fatta alla stessa persona giuridica (can. 1267 § 1).

§ 4. Pertanto, i Parroci ed equiparati, in qualità di ministri di culto assistenti il rito nuziale per la prescritta forma canonica, possono trattenere a titolo intrinseco dall'offerta liberamente corrisposta per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio soltanto l'intenzione per

l'applicazione della Santa Messa per gli Sposi, mentre l'ammontare residuo deve essere versato nella cassa della chiesa e constare dai libri contabili.

Art. 4

§ 1. Le sole chiese non parrocchiali dipendenti dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, con particolare riguardo alle succursali e oratori pubblici:

- a. Rettoria di San Francesco d'Assisi;
- b. Rettoria della SS. Annunziata e pertinenze;
- c. Cripta Lazzari detta "Succorpo" della Basilica Cattedrale;
- d. Chiesa di San Giovanni a Mare,

sono assoggettate a regime speciale in deroga all'Art. 3 §§ 1-2 per l'urgere di gravami debitori sulla fabbrica, o in quanto proprietà di enti terzi e fruite per il culto in regime di convenzione finanziaria, o perché traenti cespite esclusivo o prevalente dalle sole celebrazioni nuziali.

§ 2. L'amministratore ecclesiastico delle chiese censite al § 1, ha facoltà di imporre ai nubendi un onere tributario determinato per l'impegno del luogo sacro, entro i limiti di un importo complessivo non eccedente l'ammontare di Euro duecentocinquanta/00, a titolo di contributo di concorso per parziale perequazione dei costi ordinari di mantenimento, manutenzione e gestione dell'edificio di culto.

§ 3. Qualora uno o entrambi dei nubendi abbia contestualmente e residenza anagrafica in Gaeta e domicilio canonico presso la Parrocchia Cattedrale Santa Maria Assunta in Cielo, circa i luoghi della celebrazione individuati al § 1, si applica il disposto dell'Art. 3 §§ 1-2

§ 4. Per le celebrazioni nuziali officiate nell'Aula liturgica del Duomo si applica il disposto dell'Art. 3 §§ 1-2.

Art. 5

Il presente Decreto in quanto legge ecclesiastica, disponendo e obbligando per il futuro, è privo di qualsiasi efficacia retroattiva.

Art. 6

§ 1. I termini relativi alla *vacatio legis* sono fissati in giorni quindici dalla data della pubblicazione del Decreto, trascorsi i quali il presente atto obbliga Parroci ed equiparati, *onerata conscientia*, all'osservanza ed immediata applicazione delle presenti disposizioni.

§ 2. La comunicazione in forma scritta del presente atto a Parroci ed equiparati, con i mezzi ritenuti opportuni per la tempestiva notificazione, tiene luogo della promulgazione formale e della pubblicazione sul Bollettino Diocesano ai fini dell'inizio della decorrenza dei termini temporali trascorsi i quali è presunta la conoscenza della legge da parte di tutti gli interessati e la sua piena esecutività.

Art. 7

Il presente atto, dalla data dell'entrata in vigore, abroga per la materia in epigrafe ogni prescrizione del diritto particolare ad esso contraria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

*Dato a Gaeta dalla Cancelleria della Curia Arcivescovile
il giorno 20 dicembre 2016*

f.to LUIGI VARI
Arcivescovo

Cf.to GIRONDINO
Cancelliere

Sigillo